II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1972

che fissa le disposizioni d'attuazione delle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari

(72/356/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 31 luglio 1972 relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri [1], in particolare l'articolo 2, punto 2, l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che ai fini dell'applicazione della direttiva sopra menzionata è necessario precisare alcune modalità per le indagini da eseguirsi a cura degli Stati membri nonché la forma di trasmissione dei dati;

considerando che la produzione di burro e di latte scremato in polvere dell'Italia ha soltanto un ruolo limitato nel quadro della Comunità e che la rilevazione settimanale presenta difficoltà particolari; che è pertanto opportuno liberare tale Stato membro dall'obbligo di trasmettere dati settimanali, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva del 31 luglio 1972;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fra le aziende agricole previste dall'articolo 2, punto 2, della direttiva del 31 luglio 1972 rientrano nel campo d'indagine quelle il cui patrimonio zootecnico è di 60 vacche da latte e più e che lavorano o cedono direttamente al consumo normalmente una media di 180 t e più di latte all'anno.

2. Le aziende agricole di cui al paragrafo 1 sono prese in considerazione in tutte le indagini di cui all'articolo 4 della direttiva summenzionata.

Articolo 2

L'elenco dei prodotti lattiero-caseari oggetto delle indagini, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del 31 luglio 1972 è stabilito nell'allegato I.

Articolo 3

Le tabelle-tipo per la trasmissione dei dati, previste dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva del 31 luglio 1972 sono stabilite nell'allegato II.

[1] GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2.

Articolo 4

Nella trasmissione dei risultati ai sensi degli articoli 4 e 6 della direttiva del 31 luglio 1972 i pesi dei singoli prodotti vengono indicati osservando le seguenti regole uniformi:

1. Gli eventuali dati espressi in litri sono convertiti in chilogrammi o in tonnellate.

2. Per i prodotti imballati il peso da indicare è il peso netto.

3. Per i tipi di formaggi freschi e di formaggi molli il cui peso di vendita è uguale al peso della produzione, il peso da indicare è quello della merce pronta per la spedizione oppure, se i formaggi sono imballati, il peso indicato sull'imballaggio.

4. Per gli altri tipi di formaggi è indicato ogni volta, per ciascun tipo, il peso rilevato. Inoltre sono da comunicare la stagionatura del formaggio al momento della determinazione del peso nonché se del caso, gli eventuali cali di peso inerenti alla maturazione fino al raggiungimento del peso di vendita.

Articolo 5

L'Italia è liberata dall'obbligo di trasmettere i dati settimanali di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva del 31 luglio 1972.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

(previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del 31 luglio 1972)

Codice dei prodotti	Denominazione dei prodotti
1	**Prodotti freschi**
11	*Latte alimentare*
111	Latte crudo (1)
112	Latte intero (2)
1121	pastorizzato
1122	sterilizzato (3)
1123	trattato con procedimento UHT (ultra alta temperatura) (3)
113	Latte parzialmente scremato (4)
1131	pastorizzato
1132	sterilizzato (3)
1133	trattato con procedimento UHT (ultra alta temperatura) (3)
114	Latte scremato (5)
12	*Latticello*
13	*Crema* (panna) da consumo (6) (7)
	avente tenore, in peso, di materia grassa
131	inferiore o uguale a 21 %
132	superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 29 %
133	superiore a 29 % ed inferiore o uguale a 45 %
134	superiore a 45 %
14	*Latte fermentato* (yogurt e altri)
141	Con additivi
1411 (*)	a base di crema e di latte intero
1412 (*)	a base di latte parzialmente scremato
1413	a base di latte scremato
142	Senza additivi
1421 (*)	a base di crema e di latte intero
1422 (*)	a base di latte parzialmente scremato
1423	a base di latte scremato
15	*Bevande preparate a base di latte*
151 (*)	a base di latte intero
152 (*)	a base di latte parzialmente scremato
153	a base di latte scremato

(*) Durante il periodo transitorio indicato all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva del 31 luglio 1972, queste voci possono essere raggruppate.

Codice dei prodotti	Denominazione dei prodotti
16	*Altri prodotti lattieri freschi* (8)
	(Latte gelificato e altri)
161	a base di crema
162 (*)	a base di latte intero
163 (*)	a base di latte parzialmente scremato
164	a base di latte scremato
2	**Prodotti trasformati**
21	*Latte concentrato*
211	Non zuccherato
2111	parzialmente o totalmente scremato
2112	intero (9)
212	Zuccherato
2121	parzialmente o totalmente scremato
2122	intero (9)
22	*Latte in polvere* (10)
221	Crema in polvere
222	Latte intero in polvere
223	Latte parzialmente scremato in polvere
224	Latte scremato in polvere
225	Latticello in polvere
23	*Burro*
231	Burro
232	Burro fuso e burro anidro (11)
24	*Formaggi* (12)
	suddivisi per tipo e tenore di grasso nella materia secca
25	*Formaggi fusi* (13)
26	*Caseine e caseinati*
27	*Siero di latte*
271	Totale siero di latte disponibile
272	Siero di latte utilizzato sotto forma liquida (14)
273	Siero di latte utilizzato sotto forma concentrata
274	Siero di latte in polvere e in pezzi
275	Lattosio (zucchero di latte)
276	Lattoalbumina

(*) Durante il periodo transitorio indicato all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva del 31 luglio 1972, queste voci possono essere raggruppate.

Note riguardanti l'elenco dei prodotti (*)

(1) *Latte crudo:* il latte che non abbia subito alcun trattamento termico od un trattamento d'effetto equivalente (cfr. regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, GU n. L 148 del 3. 7. 1971).

(2) *Latte intero:* il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore naturale di materia grassa sia uguale o superiore al 3,5 %, oppure il cui tenore di materia grassa sia stato portato almeno al 3,5 % (cfr. regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, GU n. L 148 del 3. 7. 1971).

(3) Gli Stati membri che non fanno distinzione tra il latte sterilizzato ed il latte trattato con procedimento UHT possono raggruppare insieme le due voci.

(4) *Latte parzialmente scremato:* il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore di materia grassa sia stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell' 1,5 % ed un massimo dell'1,8 % (cfr. regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, GU n. L 148 del 3. 7. 1971).

(5) *Latte scremato:* il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore di materia grassa sia stato portato ad un tasso massimo dello 0,30 % (cfr. regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, GU n. L 148 del 3. 7. 1971).

(6) Senza distinzione fra crema pastorizzata, sterilizzata o trattato con procedimento UHT.

(7) Compresa la crema acidificata.

(8) Gli Stati membri rilevano in questa classe i prodotti lattiero-caseari freschi non compresi altrove e trasmettono i dati relativi a ciascun prodotto separatamente.

(9) Con un tenore di materia grassa superiore al 7 %.

(10) Compreso il latte in polvere contenuto nei prodotti speciali per neonati o per l'alimentazione del bestiame, fabbricati nelle latterie o caseifici.

(11) Sola produzione diretta partendo dalla crema.

(12) La Commissione raggruppa i tipi di formaggio forniti dagli Stati membri secondo il tenore d'acqua nella materia non grassa. Gli Stati membri trasmettono i dati necessari per tale classifica.

(13) Ivi comprese le preparazioni a base di formaggi fusi.

(14) Utilizzate o consegnate prevalentemente per l'alimentazione del bestiame.

(*) Dal momento che sono ancora in vigore disposizioni transitorie di applicazione dei regolamenti succitati e dato che non esistono ancora disposizioni comunitarie armonizzate, gli Stati membri comunicano durante il periodo transitorio le definizioni utilizzate nei loro paesi.

ALLEGATO II

TABELLE-TIPO

(previste dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva del 31 luglio 1972)

TABELLA 1

Statistica settimanale della produzione di burro e di latte scremato in polvere

(prevista dall'articolo 4, punto 1, della direttiva del 31 luglio 1972)

Paese Settimana da a

Mese Anno

	Quantità in tonnellate
1. Produzione di burro	
2. Produzione di latte scremato in polvere	

I dati devono essere forniti entro dieci giorni dopo la fine della settimana di riferimento.

Gli Stati membri, che si avvalgono dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, comunicano il campo d'indagine utilizzato.

TABELLA 2

Statistica mensile del latte di vacca raccolto e dei prodotti lattiero-caseari ottenuti

(prevista dall'articolo 4, punto 2, della direttiva del 31 luglio 1972)

Paese Mese Anno

A. MATERIE PRIME RACCOLTE	Quantità in 1000 t	Tenore di materia grassa(1) in %
1. Latte di vacca		
2. Crema (2)		

Codice dei prodotti (3)	B. PRODOTTI OTTENUTI	Quantità in 1000 t
11	Latte alimentare (4)	
13	Crema (panna) da consumo (4)	
21	Latte concentrato	
221 + 222 + 223	Crema in polvere e latte intero parzialmente scremato in polvere	
224	Latte scremato in polvere	
23	Burro	
24	Formaggi (5)	
26	Caseine e caseinati	

I dati devono essere forniti entro 45 giorni dopo la fine del mese di riferimento.

(1) Media nazionale ponderata.
(2) Materia prima fornita dai produttori.
(3) Cfr. elenco dei prodotti lattiero-caseari.
(4) Disponibile al consumo.
(5) Compresi i formaggi freschi e i formaggi prodotti mescolando il latte vaccino con latte di altro tipo.

TABELLA 3

Statistica annua di latte raccolto (tutti i tipi di latte) e dei prodotti lattiero-caseari ottenuti

(prevista dall'articolo 4, punto 3, lettera a), prima frase, e lettera b), della direttiva del 31 luglio 1972)

Paese Anno

	A. MATERIE PRIME RACCOLTE	Quantità in 1000 t	Tenore di materia grassa in %
1.	Latte di vacca		
2.	Latte di pecora		
3.	Latte di capra		
4.	Latte di bufala		
5.	Crema		

Codice dei prodotti	B. PRODOTTI OTTENUTTI	Quantità in 1000 t
11	*Latte alimentare*	
111	Latte crudo (1)	
112	Latte intero (2)	
1121	pastorizzato	
1122	sterilizzato (3)	
1123	trattato con procedimento UHT (ultra alta temperatura) (3)	
113	Latte parzialmente scremato (4)	
1131	pastorizzato	
1132	sterilizzato (3)	
1133	trattato con procedimento UHT (ultra alta temperatura) (3)	
114	Latte scremato (5)	
12	*Latticello*	
13	*Crema* (panna) da consumo (6) (7)	
	avente tenore, in peso, di materie grasse	
131	inferiore o uguale a 21 %	
132	superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 29 %	
133	superiore a 29 % ed inferiore o uguale a 45 %	
134	superiore a 45 %	

TABELLA 3 *(seguito*

Codice dei prodotti	B. PRODOTTI OTTENUTI	Quantità in 1000 t
14	*Latte fermentato* (yogurt e altri)	
141	Con additivi	
1411 (*)	a base di crema e di latte intero	
1412 (*)	a base di latte parzialmente scremato	
1413	a base di latte scremato	
142	Senza additivi	
1421 (*)	a base di crema e di latte intero	
1422 (*)	a base di latte parzialmente scremato	
1423	a base di latte scremato	
15	*Bevande preparate a base di latte*	
151 (*)	a base di latte intero	
152 (*)	a base di latte parzialmente scremato	
153	a base di latte scremato	
16	*Altri prodotti lattieri freschi* (8) (Latte gelificato e altri)	
161	a base di crema	
162 (*)	a base di latte intero	
163 (*)	a base di latte parzialmente scremato	
164	a base di latte scremato	
21	*Latte concentrato*	
211	Non zuccherato	
2111	parzialmente o totalmente scremato	
2112	intero (9)	
212	Zuccherato	
2121	parzialmente o totalmente scremato	
2122	intero (9)	
22	*Latte in polvere* (10)	
221	Crema in polvere	
222	Latte intero in polvere	
223	Latte parzialmente scremato in polvere	
224	Latte scremato in polvere	
225	Latticello in polvere	
23	*Burro*	
231	Burro	
232	Burro fuso e burro anidro (11)	
24	*Formaggi* (12) suddivisi per tipo e tenore di grasso nella materia secca	

(*) Durante il periodo transitorio indicato all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva del 31 luglio 1972, queste voci possono essere raggruppate.

TABELLA 3 *(seguito)*

Codice dei prodotti	B. PRODOTTI OTTENUTI	Quantità in 1000 t
25	*Formaggi fusi* (13)	
26	*Caseine e caseinati*	
27	*Siero di latte*	
271	Totale siero di latte disponibile	
272	Siero di latte utilizzato sotto forma liquida (14)	
273	Siero di latte utilizzato sotto forma concentrata	
274	Siero di latte in polvere e in pezzi	
275	Lattosio (zucchero di latte)	
276	Lattoalbumina	

I dati devono essere forniti entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Per le note vedasi l'elenco dei prodotti lattiero-caeari.

TABELLA 4

Statistica annua di latte raccolto (tutti i tipi di latte) per regione

(prevista dall'articolo 4, punto 3, lettera a), della direttiva del 31 luglio 1972)

Paese Anno

Codice delle regioni	REGIONI (1) (2)	Tutti di tipi di latte (3)	di cui: latte di vacca	
		Latte raccolto (4) in 1000 t		Tenore di materia grassa in %

I dati devono essere forniti entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento.

(1) La tabella deve compilarsi secondo le seguenti regioni:

Deutschland:	Bundesländer
France:	Régions de programme
Italia:	Regioni
Nederland:	una unica regione
Belgique:	una unica regione
Luxembourg:	una unica regione.

(2) Regioni dove hanno sede gli stabilimenti.

(3) Latte di vacca, di bufala, di pecora e di capra.

(4) Latte e crema, in equivalente latte, raccolti direttamente presso i produttori.

TABELLA 5

Produzione annuale di latte (tutti i tipi di latte) e del relativo impiego nelle aziende agricole

(prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva del 31 luglio 1972)

Paese Anno

A. RISORSE

Produzione di latte (1)	in 1000 t	Disponibilità di latte scremato e latticello	in 1000 t
1. Latte di vacca		1. Restituito dai caseifici	
2. Latte di pecora		2. Corrispondente alle consegne di crema	
3. Latte di capra		3. Proveniente dalla produzione di burro	
4. Latte di bufala			
Totale		Totale	

B. IMPIEGHI

Latte intero	in 1000 t	Latte scremato e latticello	in 1000 t
1. Latte alimentare a) autoconsumo b) vendite dirette dell'azienda agricola		1. Latte alimentare	
2. Burro di azienda agricola		2. Formaggio di azienda agricola	
3. Formaggio di azienda agricola		3. Alimentazione del bestiame	
4. Alimentazione del bestiame (1)			
5. Consegne ai caseifici (2) a) latte b) crema			
Totale		Totale	

C. PRODOTTI OTTENUTI	in 1000 t
1. Latte alimentare a) autoconsumo b) vendite dirette dell'azienda agricola	
2. Burro di azienda agricola	
3. Formaggio di azienda agricola	

I dati devono essere forniti entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento.

(1) Compreso il latte preso alla mammella.
(2) Comprese le aziende agricole previste all'articolo 2, punto 2, della direttiva del 31 luglio 1972.

Nota: Durante il periodo transitorio previsto all'articolo 1, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva del 31 luglio 1972, l'Italia è dispensata della trasmissione dei bilanci del latte scremato e del latticello.

TABELLA 6

Bilancio annuo dell'impiego di latte (tutti i tipi di latte) nei caseifici

(previsto dall'articolo 4, punto 3, lettera c), della direttiva del 31 luglio 1972)

Paese	Anno	
A. RISORSE	Quantità	Materia grassa
	in 1000 t	
I. Consegnato dalle aziende agricole		
1. Latte di vacca		
2. Latte di pecora		
3. Latte di capra		
4. Latte di bufala		
5. Crema (in equivalente latte)		
II. Importazioni		
1. Latte		
2. Crema (in equivalente latte)		
Totale		

TABELLA 6 *(seguito)*

Paese Anno

Codice del bilancio	B. IMPIEGHI	Peso dei prodotti ottenuti in 1 000 t	Tenore di materia grassa in %	Materie prime impiegate in 1000 t			
				Latte intero	Latte scremato (1)	Totale	Materia grassa
		1	2	3	4	5	6
1	*Prodotti freschi*						
11	Latte alimentare (2)						
13	Crema (2)						
14 + 15 + 16	Altri (2)						
2	*Prodotti trasformati*						
21	Latte concentrato (2)						
22	Latte in polvere (2)						
23	Burro (2)						
24	Formaggio (2)						
3	*Latte scremato e latticello*						
31	rimasto nell'azienda agricola (3)						
32	restituito dai caseifici						
4	Esportazioni						
5	*Altri impieghi*						
51	Consumo umano			—			
52	Alimentazione del bestiame			—			
6	Differenze statistiche						
	Totale				+ —		

I dati devono essere forniti entro il mese di giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento.

(1) Bilancio del latte scremato: — = risorse di latte scremato e di latticello;
+ = impieghi di latte scremato e di latticello.

(2) Per i prodotti in questione gli Stati membri forniranno una ripartizione più dettagliata per tipi e qualità.

(3) Corrispondente alle consegne di crema.

TABELLA 7

Ripartizione dei caseifici secondo la quantità di latte raccolto annualmente

(prevista dall'articolo 4, punto 4, della direttiva del 31 luglio 1972)

Paese Situazione al 31 dicembre 19.....

Classi di ampiezza in t/anno di latte raccolto	Unità secondo il tipo di attività economica a livello di a) impresa b) stabilimento (unità locale) (1)	
	Numero (2)	Latte raccolto in 1000 t (3)
inf. o ug. a 1 000		
superiore a 1 000 e inf. o ug. a 5 000		
superiore a 5 000 e inf. o ug. a 10 000		
superiore a 10 000 e inf. o ug. a 20 000		
superiore a 20 000 e inf. o ug. a 30 000		
superiore a 30 000 e inf. o ug. a 50 000		
superiore a 50 000 e inf. o ug. a 75 000		
superiore a 75 000 e inf. o ug. a 100 000		
superiore a 100 000 e inf. o ug. a 150 000		
superiore a 150 000 e inf. o ug. a 200 000		
superiore a 200 000 e inf. o ug. a 300 000		
superiore a 300 000		
Totale		

I dati devono essere forniti entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento (ogni 3 anni).

(1) Due tabelle devono essere elaborate, sia per le imprese sia per gli stabilimenti:

a) Impresa = unità secondo il tipo di attività economica a livello dell'impresa, secondo la definizione della NACE, 1970, pagg. 13-25.

b) Stabilimento = unità secondo il tipo di attività economica a livello dell'unità locale, secondo la definizione della NACE, 1970, pagg. 13-25.

Per i risultati relativi al dicembre 1973, gli Stati membri che avranno delle difficoltà a riempire le due tabelle, possono trasmettere solo la tabella per impresa o quella per stabilimento, oppure una combinazione a loro scelta delle due.

(2) Per salvaguardare il segreto statistico nessuna classe potrà comprendere i risultati relativi a un numero d'imprese o di stabilimenti inferiore a tre.

(3) Quantitativi di latte e di crema (in equivalente latte) raccolti direttamente presso i produttori.

TABELLA 8

Ripartizione dei centri di raccolta secondo la quantità di latte raccolto annualmente

(prevista dall'articolo 4, punto 4, della direttiva del 31 luglio 1972)

Paese Situazione al 31 dicembre 19.....

Classi di ampiezza in t/anno di latte raccolto	Unità secondo il tipo di attività economica a livello di a) impresa b) stabilimento (unità locale) (1)	
	Numero (2)	Latte raccolto in 1000 t (3)
inf. o ug. a 100		
superiore a 100 e inf. o ug. a 500		
superiore a 500 e inf. o ug. a 1 000		
superiore a 1 000 e inf. o ug. a 2 000		
superiore a 2 000 e inf. o ug. a 5 000		
superiore a 5 000 e inf. o ug. a 10 000		
superiore a 10 000		
Totale		

I dati devono essere forniti entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento (ogni 3 anni).

(1) Due tabelle devono essere elaborate, sia per le imprese sia per gli stabilimenti:

a) Impresa = unità secondo il tipo di attività economica a livello dell'impresa, secondo la definizione della NACE, 1970, pagg. 13-25.

b) Stabilimento = unità secondo il tipo di attività a livello dell'unità locale, secondo la definizione della NACE, 1970, pagg. 13-25.

Per i risultati relativi al dicembre 1973, gli Stati membri che avranno delle difficoltà a riempire le due tabelle, possono trasmettere solo la tabella per impresa o quella per stabilimento, oppure una combinazione a loro scelta delle due.

(2) Per salvaguardare il segreto statistico nessuna classe potrà comprendere i risultati relativi a un numero d'imprese o di stabilimenti inferiore a tre.

(3) Quantitativi di latte e di crema (in equivalente latte) raccolti direttamente presso i produttori.

TABELLA 9

Ripartizione dei caseifici secondo l'importanza del volume di materie prime trattate

(prevista dall'articolo 4, punto 4, della direttiva del Consiglio del 31 luglio 1972)

Paese Situazione al 31 dicembre 19.....

Classi di ampiezza in t/anno di volume	Unità secondo il tipo di attività economica a livello di a) impresa b) stabilimento (unità locale) (1)	
	Numero (2)	Volume (3) in 1000 t
inf. o ug. a 1 000		
superiore a 1 000 e inf. o ug. a 5 000		
superiore a 5 000 e inf. o ug. a 10 000		
superiore a 10 000 e inf. o ug. a 20 000		
superiore a 20 000 e inf. o ug. a 30 000		
superiore a 30 000 e inf. o ug. a 50 000		
superiore a 50 000 e inf. o ug. a 75 000		
superiore a 75 000 e inf. o ug. a 100 000		
superiore a 100 000 e inf. o ug. a 150 000		
superiore a 150 000 e inf. o ug. a 200 000		
superiore a 200 000 e inf. o ug. a 300 000		
superiore a 300 000		
Totale		

I dati devono essere forniti entro il mese di settembre dell'anno successivo alla data di riferimento (ogni tre anni).

(1) Due tabelle devono essere elaborate, sia per le imprese sia per gli stabilimenti:

a) Impresa = unità secondo il tipo di attività economica a livello dell'impresa, secondo la definizione della NACE, 1970, pagg. 13-25.

b) Stabilimento = unità secondo il tipo di attività a livello dell'unità locale, secondo la definizione della NACE, 1970, pagg. 13-25.

Per i risultati relativi al dicembre 1973, gli Stati membri che avranno delle difficoltà a riempire le due tabelle, possono trasmettere solo la tabella per impresa o quella per stabilimento, oppure una combinazione a loro scelta delle due.

(2) Per salvaguardare il segreto statistico nessuna classe potrà comprendere i risultati relativi a un numero d'imprese o di stabilimenti inferiore a tre.

(3) Volume totale delle materie prime trattate = latte e crema (in equivalente latte) raccolti direttamente presso i produttori plus acquisti da altri fornitori.

TABELLA 10

Ripartizione delle aziende agricole secondo l'importanza del volume delle materie prime trattate

(prevista dall'articolo 4, punto 4, della direttiva del 31 luglio 1972)

Paese Situazione al 31 dicembre 19.....

Classi di ampiezza in t/anno di volume	Aziende agricole (1)	
	Numero (2)	Volume (3) in 1000 t
180 e inf. o ug. a 300		
superiore a 300 e inf. o ug. a 500		
superiore a 500 e inf. o ug. a 1 000		
superiore a 1 000		
Totale		

I dati devono essere forniti entro il mese di settembre dell'anno successivo alla data di riferimento (ogni tre anni).

(1) Aziende agricole, i cui impianti tecnici di lavorazione e/o di trasformazione del latte, sono paragonabili a quelli delle imprese e stabilimenti definiti nel gruppo 413 della NACE, e che trattano o trasformano il latte di loro produzione e che cedono e vendono a terzi i prodotti lattiero-caseari fabbricati. Vedasi articolo 1 della presente decisione.

(2) Per salvaguardare il segreto statistico nessuna classe potrà comprendere i risultati relativi a un numero d'imprese o di stabilimenti inferiore a tre.

(3) Volume totale delle materie prime trattate.

TABELLA 11

Ripartizione delle imprese secondo l'importanza della produzione annua di determinati gruppi di prodotti lattiero-caseari

(prevista dall'articolo 4, punto 4, della direttiva del 31 luglio 1972)

Paese Situazione al 31 dicembre 19.....

Gruppo di prodotti (2)	Unità secondo il tipo di attività economica a livello di a) impresa b) stabilimento (unità locale) (1)	
Classi di ampiezza in t di produzione annua (4)	Numero (3)	Produzione annua in 1000 t
Totale		

I dati devono essere forniti entro il mese di settembre dell'anno successivo alla data di riferimento (ogni 3 anni).

(1) Due tabelle devono essere elaborate sia per le imprese sia per gli stabilimenti:
a) Impresa = unità secondo il tipo di attività economica a livello dell'impresa, secondo la definizione della NACE, 1970, pagg. 13-25.
b) Stabilimento = unità secondo il tipo di attività economica a livello dell'unità locale, secondo la definizione della NACE, 1970, pagg. 13-25.
Per i risultati relativi al dicembre 1973, gli Stati membri che avranno delle difficoltà a riempire le due tabelle, possono trasmettere solo la tabella per impresa o quella per stabilimento, oppure una combinazione, a loro scelta delle due.

(2) I dati devono essere forniti separatamente per i seguenti gruppi di prodotti:
1 Prodotti freschi
21 Latte concentrato
22 Latte in polvere
23 Burro
24 Formaggi (eventualmente per gruppi)
25 Formaggi fusi
26 Caseine e caseinati.

(3) Per salvaguardare il segreto statistico nessuna classe potrà comprendere i risultati relativi a un numero d'imprese o di stabilimenti inferiore a tre.

(4) Le classi di ampiezza devono essere fissate secondo i gruppi di prodotti presi in considerazione, non appena saranno disponibili i risultati per il 1973.